

CONVENZIONE PER INSERIMENTO DEL MINORE E/ O NUCLEO
MADRE-BAMBINO IN COMUNITA'EDUCATIVA/TERAPEUTICA

TRA

La Società della Salute Lunigiana P.I./CF Iva 01230070458 - C.F. 90009630451
con sede in Aulla (MS), Largo Giromini 2, di seguito denominata per brevità SdS,
legalmente rappresentata dal Direttore f.f. nella persona del Dott. Baldi Amedeo, nato a _____ il _____ il quale agisce nel presente atto, in nome, per conto e
nell'interesse della stessa presso la quale risulta domiciliato per la carica

E

La Struttura/ Comunità _____ CF/ PI _____ con sede
legale _____ di seguito denominata Comunità legalmente
rappresentata da _____, nato/a _____ il _____,
domiciliato per la carica presso la sede della Comunità medesima, il/la quale agisce in
nome e per conto e nell'interesse della stessa Comunità.

PREMESSO

- Che la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” comprende, tra le competenze dei Comuni in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio tramite l’inserimento in strutture comunitarie di accoglienza;
- Che la L.R. n, 40 del 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. detta le disposizioni in materia di “Disciplina del servizio sanitario regionale” e, segnatamente il capo III bis “Società della Salute”, articoli 71 bis e ss., con i quali è stato disciplinato il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- Che la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 detta le disposizioni in materia di “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ;

PRESO ATTO ALTRESI':

- della normativa vigente in materia di minori emanata dalla regione in cui è ubicata la comunità;
 - della procedura "IOP D013 SA pubblicata il 10/11/2021" avente ad oggetto : - Dssdna l'attività del servizio sociale nell'ambito dell'inserimento in struttura di soggetti minori di età';
 - dell'elenco delle strutture accreditate convenzionate e situate nel territorio regionale e/o vicino al contesto di vita del minore;
 - Che le strutture di cui all'elenco regionale di cui sopra preventivamente contattate non hanno espresso la loro disponibilità all' inserimento del minore e/o nucleo madre bambino, oppure tra le stesse hanno dato la disponibilità unicamente strutture ubicate in un contesto di vita non vicino al minore, e pertanto si rende necessario, per adempiere alle competenze di legge, rivolgersi a soggetti esterni;
 - Che la "STRUTTURA" sita in Comune di _____ , Via _____ è*
1. () stata autorizzata al funzionamento, per l'accoglienza di__ minori di età compresa tra i 0-17 anni, e a volte il loro specifico progetto di accoglienza può accompagnarli sino al compimento dei 21 anni e, nei casi espressamente previsti dalla legge fino ai 25 anni, con provvedimento del _____ prot. _____ in data _____ .
 2. () stata accreditata con provvedimento n. _____ del _____ della Regione _____
 3. () è in possesso della Carta dei servizi;
 4. () pur non avendo completato il percorso di accreditamento in quanto non previsto dalla normativa regionale, è convenzionata con Azienda del SSN

* contrassegnare con la X la casella di riferimento.

Vista la proposta di inserimento del minore e/o nucleo madre-bambino, generalizzato agli atti del Servizio, autorizzata dal Responsabile U.F. Servizio Sociale Coordinatore,

Dato atto che con provvedimento della Giunta di questa Società della salute n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Inserimento

La Società della Salute della Lunigiana inserisce il minore _____e/o nucleo madre-bambino generalizzato agli atti del Servizio, nella struttura residenziale COMUNITA' _____, Via _____ sopra individuata.

Art.2

Durata

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dall'adozione del provvedimento della Giunta esecutiva con il quale è stato approvato lo schema di convenzione.

La Società della Salute provvederà a contestualizzare lo schema ad ogni inserimento. La durata è vincolata al progetto del Servizio Sociale ed alle sue eventuali necessità di modifica sulla base del quale viene sottoscritta la convenzione.

Art. 3

Obblighi della Struttura/Comunità/Ente

La Comunità/Struttura/Ente, gestore della struttura, si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla presente convenzione con idonea organizzazione e personale professionalmente qualificato, in conformità alla normativa vigente, anche nel rapporto numerico operatori/madre-bambino, garantendo anche la più funzionale direzione tecnica.

La Comunità/Struttura/Ente ha l'obbligo di non interrompere il servizio, che opera sull'arco delle 24 ore, e di sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, con personale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto delle normative vigenti in materia.

La Comunità/Struttura/Ente deve garantire l'accoglienza 365 giorni l'anno.

Art.4

Caratteristiche della struttura

La Comunità/Struttura/Ente deve essere in possesso degli standard e requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'attività educativa della struttura deve essere connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori accolti e deve essere realizzata da educatori che operano in équipe educative composte da educatori e coordinatore, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

Devono essere previsti sistematici incontri di équipe, attività di supervisione ed un piano annuale di formazione per gli educatori.

La reperibilità 24 ore su 24 deve essere garantita dal responsabile della Comunità /Struttura/Ente o da altro soggetto da lui designato.

Art. 5

Criteri di ammissione e modalità di accesso e di dimissione

Le richieste d'inserimento, avanzate dai Servizi della Società della Salute della Lunigiana, avvengono attraverso una relazione che comprende la descrizione della situazione personale e familiare del minore e della madre, l'analisi dei bisogni ed il successivo progetto-quadro.

L'inserimento, così come la dimissione, avviene su progetto concordato con gli operatori dei Servizi invianti e, se possibile, con la famiglia e con il minore.

La struttura non può dimettere il nucleo senza aver concordato i tempi della dimissione con il Servizio Sociale inviante.

Inserimenti, presenze, dimissioni e liste d'attesa sono oggetto di debito informativo trimestrale verso l'Amministrazione convenzionante da parte del responsabile della struttura, anche finalizzato all'informazione sulla disponibilità dei posti.

Art. 6

Modalità organizzative, operative e strumenti

La struttura deve presentare i programmi mirati che intende promuovere in relazione alle esigenze del gruppo:

- a) organizzare attività di socializzazione
- b) soggiorni di vacanza
- c) attività collettive, ludiche e ricreative.

Per il minore e/o nucleo madre-bambino, in condivisione con il servizio sociale inviante, deve essere sviluppato e curato il Progetto educativo individualizzato-PEI che deve contenere:

1. osservazione del minore;
2. obiettivi educativi declinati;
3. strumenti e metodi;
4. tempi di realizzazione;
5. modalità di verifica;
6. indicatori qualitativi e quantitativi di riferimento, chiari e misurabili.
7. relazione trimestrale;
8. segnalazione contestuale per fatti urgenti e/o rilevanti da segnalare al servizio sociale inviante della SdS Lunigiana.

Gli strumenti utilizzati

- il PEI
- il Patto educativo
- il colloquio individuale
- gli incontri di equipe
- le regole della casa
- il calendario degli incontri.

Art. 7

Tenuta della documentazione a cura del gestore della Comunità/Struttura/Ente

Il Gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della seguente documentazione:

- Carta dei Servizi;
- modulistica relativa a progettazione educativa (PEI, patto educativo, attività di animazione, verbali delle riunioni, documentazione sanitaria e sociale);
- documentazione attestante l'ottemperanza agli standard normativi dell'alloggio (es. programmazione e rendicontazione di interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti)
- eventuale documentazione relativa alla locazione dell'immobile;
- documentazione attestante la programmazione della periodicità pulizia profonda ambienti con annotazione degli interventi effettuati;
- documentazione attestante l'approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa;
- titoli professionali degli educatori e curricula;
- rilevazione delle presenze degli educatori (elenco degli operatori, elenco turni di lavoro giornaliero e settimanale);
- rilevazione attività di équipe, supervisione, piano di formazione annuale degli operatori e rendicontazione delle attività realizzate con indicazione dell'operatore che vi ha partecipato;
- documentazione relativa al coinvolgimento di volontari (nome, attività, tempi);
- brogliaccio dei passaggi di consegne.

Art. 8

Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione

La SdS attraverso i propri servizi realizza attività di verifica, di monitoraggio, di controllo e di valutazione rispetto alla progettualità concordata, ai contenuti della presente convenzione attraverso visite in struttura, incontri di equipe e presa visione della relazione periodica condivisa.

Art. 9

Pagamento del corrispettivo (retta)

Il corrispettivo per le prestazioni rese dalla Comunità è stabilito in euro _____ giornaliera, oltre IVA se dovuta.

Nella retta sono comprese tutte le spese dirette ed indirette relative alla gestione del minore e/o nucleo madre bambino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- o vitto, vestiario e cura della persona;
- o pulizia, cancelleria, acquisto libri e risponderne ad altri tipi di necessità;
- o costi relativi alla gestione della struttura (si intende manutenzione ordinaria, utenze);
- o personale;
- o assicurazione.

In caso di assenza del minore e/o nucleo madre-bambino disposta dai Servizi e qualora gli stessi richiedano, la Comunità si obbliga a mantenere la riserva del posto per un massimo di 10 giorni consecutivi - con riconoscimento del 50% della retta.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la struttura garantirà ogni forma d'assistenza necessaria in qualità di sostituto parentale e, ai fini della corresponsione della retta, il minore e/o nucleo madre-bambino è considerato presente.

La Società della Salute della Lunigiana provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione al protocollo generale della Società della salute di regolare fattura.

Le fatture devono avere cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità.

Il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10

Personale

La Comunità/Struttura/Ente è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.

La Comunità/Struttura/Ente deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

applicabili, alla data di stipula del convenzione, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata. I suddetti obblighi vincolano la struttura anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.

La Comunità si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Servizio inviante la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.11

Volontariato

Ai fini della presente convenzione la Comunità/Struttura/Ente può utilizzare volontari, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali, come previsto dall'art. 2 della legge 381/91.

Art.12

Responsabilità

La Società della Salute della Lunigiana non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Comunità/Struttura/Ente, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile la Comunità, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa.

La Società della Salute non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dalla Comunità/Struttura/Ente nelle attività di cui alla presente convenzione, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile la Comunità/Struttura/Ente.

Art.13

Inadempimento

In ogni caso in cui la Società della Salute della Lunigiana dovesse rilevare che la Comunità/Struttura/Ente non ottemperi a quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Se la SdS non ritiene congrue le giustificazioni ricevute, richiama la Comunità/Struttura/Ente al rispetto della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine,

trascorso il quale senza esito, può risolvere unilateralmente la presente convenzione. Per l'inadempimento non sanato la SdS provvederà alla riduzione del corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14

Risoluzione

Oltre ai casi previsti al precedente art. 13, la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto dalla SdS, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata alla Comunità/Struttura/Ente, nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- grave e provato inadempimento;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessazione dell'attività della Comunità/Struttura/Ente, di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune;
- in caso di soggetto del terzo settore, cancellazione dal Registro Regionale del Terzo Settore;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, la Comunità/Struttura/Ente è **titolare del trattamento dei dati personali**, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente convenzione. A tal fine la SdS provvederà a nominare con apposito atto, la Comunità/Struttura/Ente quale soggetto esterno titolare del trattamento dei dati personali ogni qualvolta verrà sottoscritta convenzione per l'inserimento dell'utente.

E' fatto divieto alla Comunità/Struttura/Ente ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali la Comunità/Struttura/Ente dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma

anonima. La SdS non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.16

Obblighi di tracciabilità

La Comunità/Struttura/Ente assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. A tal scopo la Comunità/Struttura/Ente comunicherà alla SdS gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La presente convenzione si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 17

Rispetto del D.Lgs. 39/2014

La Comunità/Struttura/Ente si obbliga espressamente al rispetto di quanto stabilito nell'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"

Art.18

Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Foro Di Massa.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto o disciplinato dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore FF.

Dr.Amedeo Baldi

**Il legale rappresentante della
Comunità/Struttura/Ente**
